

Giustizia. Pubblicata la legge di conversione del decreto legge sulla Terra dei fuochi: nuovo reato nel Codice ambientale

Roghi illeciti, si rischia il carcere

Pena aumentata per le imprese e per le operazioni nelle aree in emergenza

Paola Fico

Pugno di ferro contro i roghi illeciti di rifiuti dopo il caso terra dei fuochi, con il debutto di un reato che va a integrare il Codice ambientale di una nuova fattispecie.

È approdata sulla «Gazzetta Ufficiale» dell'8 febbraio la legge 6 febbraio 2014, n. 6, la quale, con modifiche, ha convertito il Dl 10 dicembre 2013, n. 136, il cosiddetto "decreto terra dei fuochi". Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo, e cioè lo scorso 9 febbraio.

L'articolo 3 del provvedimento è dedicato alla «combustione illecita dei rifiuti», che ora diventa una nuova specifica ipotesi di reato punita con la reclusione da tre a sei anni. Un reato di pericolo che si aggiunge a quelli già previsti in materia di rifiuti dal Codice ambientale (decreto legislativo 152/2006), che ora si arricchisce con il nuovo articolo 256 bis. La norma si applica su tutto il territorio nazionale anche se prende spunto dai tragici roghi che, da due decenni,

offendono il territorio ricompresso tra Napoli e Caserta.

A ben guardare, tuttavia, il nuovo articolo 256 bis aggiunto al Codice ambientale introduce due ipotesi delittuose; infatti, il comma 1 si applica a «chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata». Invece, il comma 2 si applica a chi (soggetto privato o impresa) deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un transito transfrontaliero illecito in funzione della loro «successiva combustione illecita».

Per le previsioni delittuose di entrambi i commi è prevista la reclusione tra i 2 e i 5 anni per i rifiuti non pericolosi, che aumentata da 3 a 6 se i rifiuti sono pe-

SANZIONE MINORE

Si applica una multa da 300 a 3mila euro per la combustione di scarti vegetali provenienti da aree verdi

ricolosi. L'entità della pena giustifica la custodia cautelare in carcere. In sede di conversione, sono state introdotte le aggravanti che aumentano la pena di un terzo se il reato è commesso in un territorio il quale, all'atto della condotta e «comunque nei cinque anni precedenti», era in situazione di emergenza ai sensi della legge 225/1992.

Stesso aumento di pena se il delitto è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o di un'attività comunque organizzata. Tutto questo, invece, non si applica alla combustione dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, a cui invece si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro (aumentata fino al doppio se i rifiuti sono pericolosi). In ogni caso, e opportunamente, tutto questo apparato sanzionatorio si applica «salvo che il fatto costituisca più grave reato» (si pensi al disastro doloso aggravato per il quale è prevista la reclusione da 3 a 12 anni).

In sintesi

01 | IL PROVVEDIMENTO
La legge 6/2014 pubblicata sulla Gu n. 32 dell'8 febbraio ha introdotto il nuovo reato di combustione illecita dei rifiuti, aggiungendo l'articolo 256 bis al Codice ambientale

02 | PENA E AGGRAVANTI
Il nuovo reato prevede la reclusione tra 2 e 5 anni nel caso di rifiuti non pericolosi e da 3 a 6 anni per quelli pericolosi. Se il delitto è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o di un'attività comunque organizzata, la pena è aumentata di un terzo. Il mezzo usato per il trasporto dei rifiuti bruciati è confiscato a meno che appartenga a persona estranea e non in concorso con i responsabili del rogo

Il comma 3 del nuovo articolo 256 bis pone la responsabilità per «omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto» a carico del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività organizzata anche non in forma di impresa. Costoro saranno puniti anche con le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, del Dlgs 231/2001: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo per ottenere prestazioni di pubblico servizio); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I mezzi usati per il trasporto dei rifiuti bruciati saranno confiscati a meno che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte e questa non abbia operato in concorso con i responsabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proposta. In consultazione

L'Autorità garante: notifiche più estese per le acquisizioni

Angelo Busani

Ridurre da 48 a 10 milioni di euro il fatturato dell'impresa oggetto di acquisizione rilevante ai fini della preventiva notifica all'Agcm di un'operazione di concentrazione. È questo il contenuto più saliente della consultazione pubblica lanciata ieri per la durata di 20 giorni dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, allo scopo di testare la propria proposta, da rivolgere al Parlamento e al Governo, finalizzata a modificare la normativa vigente in tema di soglie previste dalla legge affinché un'operazione di concentrazione debba essere comunicata preventivamente all'Autorità stessa.

Un'altra modifica che l'Agcm propone è di specificare che le operazioni di concentrazione (mediante costituzione di un'impresa comune da parte di più imprese oppure mediante fusione) dovranno essere comunicate all'Autorità qualora ecceda la proposta soglia di 10 milioni di euro il fatturato realizzato a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate dall'operazione di concentrazione (fermo restando il superamento della soglia relativa al fatturato totale realizzato, a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate).

La consultazione trae origine dalla considerazione che il Dl 1/2012 ha modificato l'articolo 16, comma 1, della legge 287/1990 ridefinendo il sistema di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione; in particolare, questa normativa ha stabilito che, dal 1° gennaio 2013, le due soglie previste dalla legge affinché un'operazione di concentrazione deve essere comunicata preventivamente all'Autorità (relative al fatturato totale realizzato a livello nazionale, rispettivamente, dall'insieme delle imprese interessate e dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione) non fossero più alternative, bensì cumulative.

Attualmente, per effetto di tale modifica (e alla luce della rivalutazione annuale delle soglie di fatturato da ultimo deliberata dall'Agcm il 20 marzo 2013), devono essere preventivamente notificate le operazioni di concentrazione che:

a) coinvolgono imprese il cui fatturato complessivo, realizzato in Italia, sia superiore a 482 milioni di euro; e che, contemporaneamente:

b) abbiano come oggetto di acquisizione un'impresa il cui fatturato, sempre in Italia, sia superiore a 48 milioni di euro.

Il Dl 1/2012 è intervenuto sulle operazioni di concentrazione (al duplice scopo di escludere dall'obbligo di notifica le operazioni di concentrazione che non siano suscettibili di produrre apprezzabili effetti concorrenziali, eliminando

LA NUOVA SOGLIA
Per l'Agcm le operazioni di concentrazione vanno comunicate quando la soglia di fatturato eccede i 10 milioni

oneri non necessari in capo alle imprese, e di consentire al contempo all'Autorità di meglio allocare le risorse nell'esame delle operazioni che presentano maggiori criticità.

Questo secondo obiettivo della riforma non risulta del tutto soddisfatto: l'Agcm ha infatti rilevato che alcune concentrazioni di rilievo, non integrate nella soglia prevista per l'impresa acquisita, sono rimaste escluse dall'obbligo di notifica. Pertanto, la definizione delle nuove soglie tende a tenere conto delle caratteristiche della struttura produttiva del nostro Paese e, soprattutto, delle informazioni fornite dall'andamento passato delle notifiche ricevute dall'Agcm, oltre che del confronto con l'esperienza delle altre autorità preposte alla tutela della concorrenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svuotacarceri. La legge 199/2010 non può bypassare la pericolosità sociale

Per sfoltire i detenuti superabili le regole generali

Patrizia Maciocchi

La legge "svuotacarceri" del 2010 può essere applicata a prescindere dal criterio del merito e anche in deroga a quanto disposto dall'ordinamento penitenziario: l'unico limite è quello della pericolosità sociale. Con la sentenza 6138 depositata ieri, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale della Corte d'Appello di Genova contro la decisione di concedere gli arresti domiciliari all'ex capo del Servizio centrale operativo (Sco) condannato a tre anni e otto mesi per le violenze avvenute alla scuola Diaz, nei giorni del G8 di Genova. I giudici della prima sezione pe-

nale hanno però detto no anche alla richiesta dell'ex dirigente di polizia di ottenere l'affidamento in prova. Sia il condannato sia la pubblica accusa si erano rivolti alla Suprema corte con l'intenzione di ribaltare la parte "sgradita" del verdetto, con il quale il Tribunale di sorveglianza aveva deciso di concedere gli arresti domiciliari al poliziotto, per

LA DEROGA

Una mera sovrapposizione con l'ordinamento penitenziario priverebbe le nuove norme della loro efficacia

gli otto mesi residui di pena, negandogli al tempo stesso la possibilità di svolgere il servizio sociale. Il tribunale aveva messo l'accento sull'estrema gravità dei fatti addebitati all'ex superpoliziotto che aveva compiuto azioni proprie «dei peggiori regimi antidemocratici, in violazione di diritti fondamentali, di libertà, di tutela giudiziaria, della dignità della persona, riconosciuti in tutte le democrazie occidentali, nella nostra Suprema carta e nella stessa Cedue».

Contro di lui ha giocato anche il clamore della vicenda e il conseguente «discredito internazionale». Altro dato sfavorevole la mancanza di un «serio at-

teggiamento di revisione critica del suo comportamento». Una chiusura verificata sia durante il processo, dove l'orientamento era quello di negare le responsabilità, sia rispetto alle vittime nei confronti delle quali non ci sono stati gesti riparatori. A fronte di questo, il tribunale ha preso atto di una relazione favorevole al condannato degli Uffici di esecuzione penale esterna (Uepe), riguardo alle attività di volontariato intraprese, giudicando però questi elementi positivi "subvalenti" rispetto a quelli negativi.

Il tribunale di sorveglianza, a cui la Cassazione si allinea, ha chiarito che il giudizio finale avrebbe pregiudicato non soltanto la richiesta di affidamento ai servizi sociali ma anche, in base all'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, la possibilità di usufruire della detenzione domiciliare impossibile, in base all'ordinamento peniten-

ziario, in caso di giudizio di non meritevolezza. Un ostacolo che viene però superato dalla legge "svuotacarceri" 199/2010 che consentiva di espriare le responsabilità, sia rispetto alle vittime nei confronti delle quali non ci sono stati gesti riparatori. A fronte di questo, il tribunale ha preso atto di una relazione favorevole al condannato degli Uffici di esecuzione penale esterna (Uepe), riguardo alle attività di volontariato intraprese, giudicando però questi elementi positivi "subvalenti" rispetto a quelli negativi.

Il beneficio era negato solo ai condannati per i reati previsti dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (collegamenti con crimine organizzato e terrorismo), in caso «di pericolo di fuga o di commissione di altri delitti e di insussistenza della idoneità e della effettività del domicilio, anche in funzione di tutela delle persone offese dal reato». Lo "svuotacarceri" supera dunque l'ordinamento penitenziario, perché se così non fosse sarebbe priva di efficacia una norma che ha l'obiettivo, limitato nel tempo, di alleggerire il carico carcerario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com



QUOTIDIANO DEL DIRITTO

Focus sugli avvocati e la professione in forma societaria

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e uffici legali in un unico abbonamento digitale. Con Business class Diritto il professionista ha infatti a disposizione il quotidiano del Diritto, www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com, uno strumento indispensabile per avere ogni giorno il quadro aggiornato delle principali novità, più Il Sole 24 Ore digitale, più Guida al diritto. Per informazioni: www.ilsole24ore.com/bcdiritto.

Nel numero di oggi sono stati approfonditi gli aspetti legali legati alla revisione delle rendite catastali nelle microzone e alla conseguente pioggia di ricorsi a opera dei professionisti. Fanno parte dell'approfondimento un articolo sulla possibilità di impugnare la richiesta di riesame più un ulteriore focus sulle contraddizioni relative agli avvisi di accertamento. Inoltre, nella sezione «professione legale e notarile», un articolo si sofferma sulla possibilità per gli avvocati, anche senza norme di dettaglio, di esercitare la professione in forma societaria, mentre in materia di codice della strada viene approfondita la sentenza 9 gennaio 2014 n. 195 della Corte di Cassazione sul ritiro del verbale, che equivale a notifica anche se non è sottoscritto.

Nuovo Quotidiano del Fisco

Il punto di accesso privilegiato a tutta l'informazione fiscale del Sole 24 Ore.

Nuova veste grafica

Newsletter quotidiana

Motore di ricerca



CONTENUTI ESCLUSIVI

Ancora più strumenti e più servizi per la tua professione di commercialista.

Ogni giorno le notizie e i principali approfondimenti selezionati per la tua professione. Un nuovo e indispensabile strumento di formazione professionale, anche accreditata, oggi ottimizzato anche per smartphone.

Prova gratis per una settimana il Quotidiano del Fisco registrandoti su www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Formazione professionale accreditata

Ottimizzato anche per smartphone

Il Sole 24 ORE

BUSINESS CLASS COMMERCIALISTI